



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 51 del 20/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2020

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Assente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Assente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 10

Totale Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Con l'ulteriore presenza del Sindaco, entrato in aula alle ore 18,35, che assume così la Presidenza dell'Assemblea, rispetto all'appello iniziale di cui sopra, sono presenti in aula alla trattazione del punto in oggetto n. 11 Consiglieri Comunali .

OGGETTO: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»; in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 “ *È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore* ”;

Preso atto che:

- il DDL Legge di bilancio 2020 riforma la fiscalità locale attraverso l'unificazione dei due vigenti tributi locali, l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- allo stato attuale restano comunque in vigore le norme istitutive e applicative dei due tributi;

Ritenuto allo stato attuale opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2020, per i singoli tributi sotto elencati;

Richiamata la propria deliberazione n.4 del 13/02/2019 “**DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE**” ove venivano definite le aliquote sotto elencate per i rispettivi tributi:

1- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e	5,50 per mille
----	--	-----------------------

	C/7	
2)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della <i>Legge di Stabilità 2016 (contratto di comodato registrato)</i>	8,00 per mille
2.1)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado (autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della dichiarazione)	8,00 per mille
3)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)	9,00 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 1,40 per mille incremento Comune
4)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	10,60 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 3,00 per mille incremento Comune
5)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	9,00 per mille
6)	Aliquota per altri fabbricati	10,60 per mille
7)	Aliquota per terreni	9,00 per mille
8)	Aliquota per aree fabbricabili	9,00 per mille

e ritenuto di confermarle anche per l'anno 2020

2 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	1,00 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille

Aliquota per altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 per mille
--	-----------------------

Richiamato il comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 108 che recita “ *Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9* ”

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2020 le aliquote applicate nell'anno 2019 per le sole fattispecie imponibili così come disciplinate dal citato comma 14;

3 – TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I

Considerato che:

- Con deliberazioni nn. 443 e 444 del 31/10/2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, sulla base di quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo metodo tariffario dei rifiuti solidi urbani e assimilati, da applicarsi nella redazione dei piani economici finanziari (PEF) con riferimento già dall'anno 2020;
- con emendamento al D.L. fiscale 2019, è stato spostato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe del servizio rifiuti, sganciandolo dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto pertanto di provvedere con successivi atti e sulla base dei nuovi criteri stabiliti con le sopra citate deliberazioni di ARERA ed elaborate dalla locale Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR – a definire il PEF 2020 con il nuovo piano tariffario, dando atto che le previsioni iscritte in bilancio sono state stimate sulla base delle poste iscritte nell'anno 2019;

4 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Rilevato che:

- per l'anno 2019, con propria deliberazione n. 4 del 13/02/2019 è stata applicata l'aliquota dello 0,8 % del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Busseto, con soglia di esenzione pari ad euro 11.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento;
- per l'anno 2020 si propone la conferma dell'aliquota dello 0,8% con la soglia di esenzione pari ad euro 11.000,00 del reddito imponibile;

Precisato che, ai fini dell'efficacia, la presente deliberazione sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge, secondo quanto disposto dall'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201 del 6/12/2011;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Sentito l'intervento dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Capelli, che illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, rilevando nelle conclusioni: *“.... a legislazione vigente le entrate di natura tributaria sono rimaste invariate...”* (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale);

Alle ore 19,15. Esce l'Assessore Guareschi. Presenti n. 10 Consiglieri.

Uditi in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri Comunali intervenuti alla discussione che si riportano di seguito sinteticamente:

- il Consigliere Gambazza contesta la modalità che definisce *“poco consona e vergognosa”* di invio di questi avvisi di pagamento, definendo offensivo quanto riportato per iscritto in tali avvisi di accertamento *“avviso di accertamento e sanzione per infedele dichiarazione”* quando le rilevazioni erano state notificate dagli impiegati comunali addetti, e chiede all'Amministrazione il riesame attento del procedimento. Ritiene che bisognerebbe bloccare e annullare tutto il procedimento retroattivo degli ultimi 5 anni e procedere con decorrenza 2019 (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale);
- Il Consigliere Carosino condivide e sottoscrive l'intervento del Consigliere Gambazza. Ritiene poi che l'Amministrazione in considerazione dei tempi difficili in cui si vive, avrebbe potuto fare una manovra tributaria più coraggiosa, aumentando per esempio la soglia di esenzione IRPEF e andando a richiedere uno sforzo in più ai cittadini maggiormente benestanti. Chiede poi alcuni chiarimenti tecnici sulle tariffe (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale).
- L'Assessore Capelli risponde spiegando che IREN si attiene alla norma tributaria e così anche per quanto riguarda la sanzione e rileva che le modalità sono relative al recupero tributario. Si riserva un controllo su eventuali errori (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale).
- Il Sindaco informa che si procederà ad un confronto con i dirigenti IREN (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale).

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Carosino e Gambazza) astenuti 0, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri votanti e presenti,

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE** atto di quanto sopra esposto, definendo per l'anno 2020 la seguente manovra tariffaria:

con riferimento all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

1 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

di confermare per l'anno 2020, così come specificato in premessa, le seguenti aliquote:

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	5,50 per mille
2)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della <i>Legge di Stabilità 2016 (contratto di comodato registrato)</i>	8,00 per mille
2.1)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado (autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della dichiarazione)	8,00 per mille
3)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)	9,00 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 1,40 per mille incremento Comune
4)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	10,60 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 3,00 per mille incremento Comune
5)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	9,00 per mille
6)	Aliquota per altri fabbricati	10,60 per mille
7)	Aliquota per terreni	9,00 per mille
8)	Aliquota per aree fabbricabili	9,00 per mille

2 –TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I.

- **di confermare** per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	1,00 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille

Aliquota per altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 per mille
--	-----------------------

- **di confermare** l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
- **di confermare**, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, Regolamento IUC – componente TASI, la quota di imposta dovuta dall'occupante/utilizzatore dell'unità immobiliare, qualora diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, pari **al 10%** del totale;

3 – TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I.

Di rinviare l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe a seguito del piano finanziario definitivamente approvato dall'organo competente (ATERSIR), in applicazione delle nuove direttive e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA n. 443 e n. 444 del 31/10/2019;

B) con riferimento all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.

- **di confermare** per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. allo 0,8%;
 - **di confermare** per l'anno 2020 ad euro 11.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale I.R.P.E.F;
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge, secondo quanto disposto dall'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201 del 6/12/2011, ai fini dell'efficacia della stessa;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Carosino e Gambazza) astenuti 0 , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri votanti e presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2020

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 16/12/2019

Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2020

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, lì 16/12/2019

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 51
DEL 20/12/2019**

Oggetto: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/01/2020 al 29/01/2020

Busseto, lì 14/01/2020

L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA